



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA  
BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V

*Prot. n.* vedi intestazione digitale

*Class* 34.28.07/10/2019

*Allegati:* 2

*Al* **Soprintendente Speciale Archeologia,  
belle arti e paesaggio di Roma**

*Al* **Soprintendente Nazionale  
per il patrimonio culturale subacqueo**

*Al* **Soprintendenti Archeologia, belle arti e paesaggio**

*Al* **Direttori dei Parchi Archeologici con competenze SABAP**

*E.p.o.*

*Al* **Capo di Gabinetto**  
*Al* **Capo dell'Ufficio Legislativo**  
*Al* **Segretario Generale**

## CIRCOLARE

**OGGETTO: Quesito inerente l'applicabilità del silenzio assenso di cui all'art.17-bis della L.241/1990 al procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 commi 4 e 5 del D. Lgs. 42/2004**

**Parere dell'Ufficio Legislativo prot.n.19127 del 19/07/2023 - Trasmissione**

A seguito di un quesito formulato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Cremona Lodi e Mantova, questa Direzione Generale con nota prot. n.19763 del 02/07/2020 (All.1) e successiva richiesta di riscontro prot. n.10860 del 31/03/2022, chiedeva all'Ufficio Legislativo chiarimenti in merito all'applicabilità del silenzio assenso, di cui all'art.17-bis della L.241/1990, al procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del D. Lgs. 42/2004 commi 4 e 5 in caso di mancato o tardivo parere della Soprintendenza.

Nella richiesta questa Direzione dava conto di quanto espresso dall'Ufficio legislativo con i pareri prot. n.27158 del 10/11/2015 e prot.n. 21892 del 20/07/2016 in merito all'art.3 'Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici' della Legge 124/2015, con cui è stato introdotto l'art.17-bis della L.241/1990 evidenziando come, pertanto, il silenzio assenso non fosse da ritenere applicabile ai procedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art.167 del D.Lgs.42/2004.

L'Ufficio Legislativo con nota prot. n. 19127 del 19/07/2023 (All.2) ha reso il proprio parere nel quale ha dapprima illustrato il procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art.167 comma 4 e 5, rilevandone il carattere eccezionale che consente l'ammissibilità del procedimento di conformità solo in



*A*

previsti e limitati casi e ha quindi indicato i requisiti per l'applicazione del silenzio assenso di cui all'art.17-*bis* della L.241/1990, richiamando in particolare il precedente parere UL prot.n.21892/2016 concludendo per l'inapplicabilità del silenzio assenso in luogo del parere della Soprintendenza nel procedimento di compatibilità paesaggistica, i cui caratteri peculiari non sono compatibili con quelli dettati dall'art.17-*bis* della L.241/1990.

A sostegno di tale conclusione l'Ufficio legislativo ha citato diverse pronunce del giudice amministrativo, tra cui la sentenza n.7293/2022 del Consiglio di Stato, secondo la quale la mancanza di uno schema di provvedimento sottoposto dall'amministrazione precedente ed il carattere vincolante del parere della Soprintendenza precludono l'applicazione del silenzio assenso al procedimento di cui all'art.167 del D.Lgs.42/2004. Detta inapplicabilità, come pure l'incompatibilità sul piano strutturale dei procedimenti su istanza di parte ex art.167 del D.Lgs.42/2004 e l'istituto del silenzio tra pubbliche amministrazioni, è stata ribadita dal Consiglio di Stato con la sentenza n.168/2023.

Infine, ad ulteriore conferma dell'esclusione del silenzio assenso in materia di tutela paesaggistica, l'Ufficio legislativo ha richiamato la sentenza n.160 del 23/05/2021, con cui la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art.8 della legge della Regione Sicilia n.5/2019, ha affermato, per quanto in riferimento all'art.146 del D.Lgs.42/2004, l'esclusione dell'operatività del silenzio assenso per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela del paesaggio.

Questa Direzione osserva, inoltre, che nella citata sentenza n.160/2021 la Corte Costituzionale conferma, in via di principio, l'inapplicabilità del silenzio assenso nei procedimenti in materia di interessi sensibili ai sensi di quanto disposto all'art.20 comma 4 della L.241/1990, espressamente richiamato all'art.146 comma 9 del D.Lgs.42/2004, ove, fatte salve le esclusioni di cui al citato art.20 comma 4, si prevede che, decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione (c.d. silenzio devolutivo).

Si invia la presente anche al Segretario Generale perché valuti l'opportunità di inoltrarla ai Segretariati regionali del MIC, per la successiva trasmissione alle Regioni di rispettiva competenza.

Avv. Barbara Pillon  
Supporto Ales S.p.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V  
Arch. Rocco Rosario Tramutola

II DIRETTORE GENERALE  
dott. Luigi LA ROCCA

